



Legge sulla radioprotezione (StSG; SR 814.50), Modifiche

Legge in vigore	Avamprogetto per la consultazione del 13 marzo 2023
<p>Art. 2 Campo d'applicazione</p> <p>¹ La presente legge è applicabile a tutte le attività, le installazioni, gli eventi e le situazioni che possono implicare un pericolo da radiazioni ionizzanti, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">a. alla manipolazione di sostanze radioattive, di impianti, apparecchi e oggetti che contengono sostanze radioattive o che possono emanare radiazioni ionizzanti;b. agli eventi che possono provocare un aumento della radioattività dell'ambiente. <p>² Per manipolazione si intendono la produzione, la fabbricazione, la lavorazione, la commercializzazione, il montaggio, l'utilizzazione, il deposito, il trasporto, lo smaltimento, l'importazione, l'esportazione, il transito e qualsiasi altra forma di consegna.</p> <p>³ Gli articoli 28–38 non sono applicabili alle attività sottoposte a autorizzazione o licenza secondo la legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare.</p> <p>⁴ Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla presente legge per le sostanze di debole radioattività.</p>	<p><i>Art. 2 cpv. 3</i></p> <p>³ Gli articoli 28–38 non sono applicabili alle attività sottoposte a autorizzazione o licenza secondo la legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu).</p>
<p>Art. 3 Disposizioni complementari</p> <p>In complemento alle disposizioni della presente legge sono applicabili in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">a. per gli impianti nucleari, i beni nucleari e le scorie radioattive, la legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare;b. per i danni d'origine nucleare causati da impianti nucleari o dal trasporto di materie nucleari, la legge del 18 marzo 1983 sulla responsabilità civile in materia nucleare;c. per il trasporto di sostanze radioattive all'esterno dell'area dell'impresa, le prescrizioni della Confederazione sul trasporto di merci pericolose.	<p><i>Art. 3 lett. a</i></p> <ul style="list-style-type: none">a. per gli impianti nucleari, i beni nucleari e le scorie radioattive, la LENu;
<p>Art. 17 Sorveglianza dell'ambiente</p> <p>¹ Nell'ambiente le radiazioni ionizzanti e la radioattività, in particolare dell'aria, dell'acqua, del suolo, degli alimenti e dei foraggi, sono sottoposte a una sorveglianza regolare.</p> <p>² Il Consiglio federale prende i necessari provvedimenti; in particolare designa i servizi e le istituzioni responsabili della sorveglianza.</p>	<p><i>Art. 17 cpv. 2 e 2^{bis} (nuovo)</i></p> <p>² Il Consiglio federale stabilisce:</p> <ul style="list-style-type: none">a. i provvedimenti necessari per la sorveglianza;b. i servizi e le istituzioni responsabili della sorveglianza;c. l'assunzione delle spese.



Legge sulla radioprotezione (StSG; SR 814.50), Modifiche

Legge in vigore	Avamprogetto per la consultazione del 13 marzo 2023
<p>³ Provvede alla pubblicazione dei risultati della sorveglianza.</p>	<p>^{2bis} Le aziende con licenza per lo scarico di sostanze radioattive nell'ambiente assumono le spese dei provvedimenti necessari per la sorveglianza delle immissioni in relazione con lo scarico.</p>
<p>Art. 22 Protezione in caso di emergenza</p> <p>¹ Le imprese, per le quali l'emissione di quantità pericolose di sostanze radioattive nell'ambiente non può essere esclusa, possono essere obbligate, nel corso del procedimento di licenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. a installare, a loro spese, un sistema d'allarme per la popolazione esposta al pericolo, o a partecipare alle spese per un sistema d'allarme generale; b. a partecipare alla preparazione e all'esecuzione di provvedimenti protettivi d'emergenza. <p>² Il Consiglio federale determina i compiti degli organi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.</p>	<p><i>Art. 22 cpv. 1, 1^{bis} (nuovo) e 2</i></p> <p>¹ Ai fini della protezione in caso di emergenza devono essere presi provvedimenti, in particolare deve essere garantito l'approvvigionamento preventivo e tempestivo della popolazione con gli agenti terapeutici e le informazioni necessari per proteggere la popolazione dalla radioattività. Nell'ambito dei provvedimenti protettivi d'emergenza il Consiglio federale determina i compiti degli organi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.</p> <p>^{1bis} Confederazione, Cantoni e Comuni assumono le spese risultanti dai loro compiti che non possono essere addossate a terzi secondo l'articolo 83a LENU.</p> <p>² Le imprese, per le quali l'emissione di quantità pericolose di sostanze radioattive nell'ambiente non può essere esclusa, possono essere obbligate, nel corso del procedimento di licenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. a installare, a loro spese, un sistema d'allarme per la popolazione esposta al pericolo, o a partecipare alle spese per un sistema d'allarme generale; b. a partecipare alla preparazione e all'esecuzione di provvedimenti protettivi d'emergenza.
<p>Art. 24 Aumento durevole della radioattività nell'ambiente</p> <p>Se, durante un periodo relativamente lungo, è accertata una radioattività accresciuta di origine naturale o meno, il Consiglio federale può prendere disposizioni particolari idonee a limitare l'esposizione alle radiazioni. Per l'esecuzione, può ricorrere ai Cantoni.</p>	<p><i>Art. 24 cpv. 2 (nuovo)</i></p> <p>² Siti e beni fondiari radioattivamente contaminati devono essere risanati dal proprietario, se da essi deriva per l'uomo e l'ambiente un pericolo da radiazioni ionizzanti. Tenendo conto dello stato della scienza e della tecnica, il Consiglio federale determina a partire da quale esposizione alle radiazioni sussiste un obbligo di risanamento.</p>
	<p><i>Art. 24a (nuovo)</i> Assunzione delle spese in caso di aumento durevole della radioattività nell'ambiente</p> <p>¹ Il proprietario dell'edificio assume le spese per l'esame e i provvedimenti necessari per il risanamento di siti e beni fondiari contaminati con radioattività di origine naturale.</p>



Legge sulla radioprotezione (StSG; SR 814.50), Modifiche

Legge in vigore	Avamprogetto per la consultazione del 13 marzo 2023
	<p>² Chiunque rende necessari provvedimenti per il risanamento di siti e beni fondiari contaminati con radioattività di origine non naturale ne assume le spese. La Confederazione assume le spese per i correlati esami.</p> <p>³ Se sono coinvolte più persone ai sensi del capoverso 2, queste assumono le spese proporzionalmente alla loro parte di responsabilità. In primo luogo le spese sono a carico di chi, con il suo comportamento, ha reso necessario il provvedimento. Chi è coinvolto soltanto quale detentore del sito o bene fondiario non sopporta alcuna spesa se non poteva essere a conoscenza della contaminazione nemmeno applicando la diligenza necessaria.</p> <p>⁴ La Confederazione assume la quota di spese delle persone che hanno reso necessario il provvedimento, se esse non possono essere individuate o sono insolventi.</p>
<p>Art. 27 Fornitura</p> <p>¹ Chiunque produce scorie radioattive che non provengono dall'uso dell'energia nucleare deve fornirle in un luogo designato dall'autorità competente.</p> <p>² Egli assume le spese di smaltimento.</p> <p>³ Il Consiglio federale disciplina il trattamento delle scorie nell'azienda e la loro fornitura.</p> <p>⁴ Se la loro immediata fornitura o il loro smaltimento non sono possibili oppure sono inadeguati dal profilo della radioprotezione, le scorie sono depositate, sotto controllo, in un deposito intermedio.</p>	<p><i>Art. 27 cpv. 1, 2, 2^{bis} (nuovo)</i></p> <p>¹ Chiunque produce o trova scorie radioattive che non provengono dall'uso dell'energia nucleare deve fornirle in un luogo designato dall'autorità competente.</p> <p>² Chi ha prodotto le scorie radioattive assume le spese di smaltimento.</p> <p>^{2bis} La Confederazione assume le spese di cui al capoverso 2, se chi ha prodotto le scorie radioattive non può essere individuato o è insolvente.</p>
<p><i>Rubrica dopo l'art. 40</i></p> <p>Capitolo 5: Procedura, protezione giuridica ed emolumenti</p>	<p><i>Rubrica dopo l'art. 40</i></p> <p>Capitolo 5: Emolumenti</p>
<p>Art. 41 Procedura e protezione giuridica</p> <p>La procedura e la protezione giuridica sono rette dalle leggi federali sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 e sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943.</p>	<p><i>Art. 41</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>
<p>Art. 44 Contravvenzioni</p> <p>¹ Chiunque, intenzionalmente o per negligenza:</p>	<p><i>Art. 44 cpv. 1 frase introduttiva, 2, 3 (nuovo) e 4 (nuovo)</i></p> <p>¹ È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:</p>



Legge sulla radioprotezione (StSG; SR 814.50), Modifiche

Legge in vigore	Avamprogetto per la consultazione del 13 marzo 2023
<p>a. esercita, senza licenza, attività sottoposte all'obbligo della licenza, ottiene indebitamente una licenza o non soddisfa le condizioni o gli oneri connessi alla licenza;</p> <p>b. non prende i provvedimenti necessari per osservare i limiti di dose;</p> <p>c. si sottrae a una dosimetria prescritta;</p> <p>d. non adempie i suoi doveri di titolare di licenza o di perito;</p> <p>e. non adempie il suo dovere di fornire scorie radioattive o di eliminare le fonti di pericolo;</p> <p>f. contravviene a una prescrizione esecutiva la cui violazione è stata dichiarata punibile, oppure a una decisione notificatagli con la comminatoria della pena prevista nel presente articolo.</p> <p>è punito con la multa.</p> <p>² Il Consiglio federale può prevedere una multa sino a 20 000 franchi per le infrazioni alle prescrizioni che esso emana per il caso di messa in pericolo attraverso radioattività.</p>	<p>² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una multa sino a 20 000 franchi.</p> <p>³ Una contravvenzione di cui al capoverso 1 o 2 si prescrive in cinque anni.</p> <p>⁴ Nei casi di esigua gravità si può prescindere dalla denuncia penale, dal perseguimento penale e dalla pena.</p>
	<p><i>Rubrica dopo l'art. 46</i></p> <p>Capitolo 6a: Trattamento dei dati (nuovo)</p>
	<p><i>Art. 46a (nuovo) Trattamento di dati personali</i></p> <p>¹ Le autorità preposte al rilascio delle licenze, alla sorveglianza e all'esecuzione possono, nell'ambito degli scopi della presente legge, trattare o far trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione.</p> <p>² Possono essere trattati i seguenti dati personali degni di particolare protezione:</p> <p>a. dati concernenti sanzioni amministrative nell'ambito dei procedimenti di licenza nonché dell'attività di sorveglianza ed esecuzione;</p> <p>b. dati concernenti procedimenti e sanzioni penali nell'ambito di procedure penali amministrative;</p> <p>c. dati concernenti la salute che ai sensi dell'articolo 14 devono essere comunicati alle autorità di sorveglianza.</p>



Legge sulla radioprotezione (StSG; SR 814.50), Modifiche

Legge in vigore	Avamprogetto per la consultazione del 13 marzo 2023
	<p>Art. 46b (nuovo) Comunicazione di dati personali</p> <p>¹ Le autorità di cui all'articolo 46a capoverso 1 possono comunicarsi dati personali, compresi quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali e quelli concernenti la salute di cui all'articolo 14, nella misura in cui ne hanno bisogno per l'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge.</p> <p>² Possono comunicare i dati personali, compresi i dati concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali, anche alle seguenti autorità:</p> <ul style="list-style-type: none">a. autorità cantonali, se queste assolvono compiti nell'ambito della protezione della popolazione o nel settore dell'ambiente e della sanità;b. altre autorità federali, se ciò è necessario per l'esecuzione degli atti normativi che tali autorità devono applicare. <p>³ Possono comunicare dati personali a terzi se questi ne hanno bisogno per l'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge oppure a scopi statistici o di ricerca.</p>
<p>Art. 47 Esecuzione</p> <p>¹ Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed emana le disposizioni d'applicazione.</p> <p>² Può delegare al Dipartimento oppure ai servizi a esso subordinati la competenza di emanare prescrizioni in materia di radioprotezione per attività per cui la legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare prevede un'autorizzazione o una licenza. Esso tiene conto della portata di queste prescrizioni.</p> <p>³ All'esecuzione può associare i Cantoni.</p>	<p>Art. 47 cpv. 2</p> <p>² Può delegare al Dipartimento oppure ai servizi a esso subordinati la competenza di emanare prescrizioni in materia di radioprotezione per attività per cui la LENu prevede un'autorizzazione o una licenza. Esso tiene conto della portata di queste prescrizioni.</p>
	<p>La legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare è modificata come segue:</p> <p>Art. 83a (nuovo) Assunzione delle spese per l'approvvigionamento preventivo della popolazione con compresse allo iodio</p> <p>¹ I titolari di una licenza d'esercizio per una centrale nucleare assumono la totalità delle spese relative all'approvvigionamento preventivo e tempestivo con compresse allo iodio della popolazione che abita o che soggiorna regolarmente entro un determinato raggio dalla centrale nucleare, e la metà delle spese sostenute nelle regioni situate oltre questo raggio.</p> <p>² Il Consiglio federale stabilisce il raggio di cui al capoverso 1 basandosi sullo stato della scienza e della tecnica per quel che riguarda la protezione della tiroide dallo iodio radioattivo, l'emissione di iodio radioattivo in caso di evento nonché la sua diffusione nell'ambiente.</p>